**bozza di interrogazione parlamentare [Marco Zanetti 03.10.2013]**

**Al Ministro dell’Ambiente**

….

per sapere, premesso che

Il caso ***Grandi navi da crociera - Venezia*** evidenzia come è noto diverse criticità. Una di esse riguarda le relative **emissioni in atmosfera** che contribuiscono in misura rilevante ad abbassare la qualità dell’aria in ragione delle caratteristiche e della quantità dei combustibili utilizzati.

Secondo la normativa italiana (D.Lgvo 152/2006, parte V) di recepimento delle disposizioni europee (Direttiva 2005/33/CE) sono, ora, in essere le seguenti limitazioni relativamente ai combustibili ad uso marittimo:

* è vietato l’utilizzo di *gasoli marini* con tenore di zolfo superiore allo 0,10% in massa *“nelle acque territoriali e nelle zone di protezione ecologica”* (art 295, comma 1);
* è vietata l’immissione sul mercato di *gasoli marini* con tenore di zolfo superiore allo 0,1 % in massa (art. 295, comma 2);
* è vietata l’immissione sul mercato di *oli marini* con tenore di zolfo superiore allo 1,5 % in massa (art. 295, comma 3);
* è vietato alle navi battenti bandiera italiana l’utilizzo di *combustibili per uso marittimo* con tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa *“nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive* [ZEE] *e nelle zone di protezione ecologica* [ZPE], *ricadenti all’interno di aree di controllo delle emissioni di SOX, ovunque ubicate”* (art. 295, comma 4); il medesimo divieto è fatto valere per navi non battenti bandiera italiana che hanno attraversato una di tali aree in territorio italiano o con esso confinante e che si trovano in porto italiano (art. 295, comma 4); al momento tuttavia non risultano designazioni di ZEE (aree del mare adiacenti alle acque territoriali per le quali possono essere riservati ad uno Stato diritti esclusivi di gestione delle risorse naturali, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982), anche se è recente uno studio della Commissione Europea che ne evidenzia possibilità e convenienze anche per l’area adriatica-ionica (presentato dalla Commissaria alla pesca in data 11.07.2013); anche le ZPE sono previste dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, ma al momento non ne sono istituite nell’Adriatico (una fu tuttavia istituita unilateralmente dalla Croazia e poi sospesa);
* è vietato alle navi passeggeri battenti bandiera italiana, che effettuano *servizio di linea* da o per un porto dell’Unione Europea, l’utilizzo di *combustibili per uso marittimo* con tenore di zolfo superiore all’1,5% in massa nelle *“acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all’Italia”* (art. 295, comma 6); il medesimo divieto è fatto valere anche alle navi, non battenti bandiera italiana, che si trovano in un porto italiano (art. 295, comma 6)**;**
* è vietato alle *navi adibite alla navigazione interna* l’utilizzo di combustibili, diversi dal *gasolio marino* e dall’*olio diesel marino*, con tenore di zolfo superiore allo 0,1% in massa (art. 295, comma 7); secondo il Codice della Navigazione (RD 327/1942, art. 21, è considerata navigazione interne quella che si svolge su laghi, fiumi, canali *“e altre acque interne”* (e dunque tra quest’ultime possono annoverarsi anche le acque lagunari !);
* è vietato nelle navi *all’ormeggio* (ferme cioè e legate in banchina) l’utilizzo di *combustibili per uso marittimo* con tenore di zolfo superiore allo 0,1 % in massa (art. 295, comma 8); il combustibile consentito deve essere utilizzato *“il prima possibile dopo l’ormeggio*” fino al *“più tardi possibile prima della partenza”* (art. 295, comma 8) e non si dà luogo all’obbligo qualora l’ormeggio sia di durata inferiore a due ore secondo l’orario reso noto al pubblico (art. 295, comma 9).

Secondo le norme internazionali (INO, *International Maritime Organization*) il combustibile tenuto a bordo deve oggi avere un contenuto di zolfo inferiore a 3,5% e dal 2020 non superiore allo 0,5% (*International Convention on the Prevention of Polution from Ships*, MARPOL 73/78, Annesso VI entrato in vigore nel 2005), salvo una eventuale revisione della fattibilità prevista per il 2018; Tuttavia per le zone designate ECA (*Emission Control Area*) il combustibile usato in navigazione deve avere un contenuto di zolfo inferiore 1,0 % ed inferiore allo 0,1% dal 2015. Sono attualmente designate come Aree ad Emissioni Controllate i seguenti mari:

* Mar Baltico (vincolo su SOx, in vigore dal 2006);
* Mare del Nord (vincolo su SOx, in vigore dal 2007);
* acque costiere del Nord America (vincolo su NOx e SOx, in vigore dal 2012);
* acque costiere di stati Uniti e Caraibi (vincolo su NOx e SOx, in vigore dal 2014).

I limiti imposti dalla MARPOL (MARitime POLlution) sono stati recepiti dall’Unione Europea con la Direttiva 2005/33/CE, modificata dalla Direttiva 2012/33/CE, che dovrà essere recepita dagli stati membri entro il 18 giugno 2014.

Al momento (e fino al 31 dicembre 2013) è inoltre in essere un accordo volontario (*Venice Blue Flag 2013*) tra Compagnie di Navigazione (per la precisione, non tutte quelle cha fanno scalo alla Stazione Marittima Passeggeri di Venezia) ed i rappresentanti delle Autorità Locali (Comune, Autorità Portuale, Autorità Marittima) con il quale le stesse Compagnie si sono impegnate ad utilizzare il combustibile prescritto all’ormeggio secondo la vigente normativa (cioè con tenore di zolfo non superiore allo 0,1% in massa) anche nella navigazione dall’ingresso in Laguna, dalla bocca di porto di Lido, fino all’ormeggio (e viceversa, deve intendersi).

Ciò premesso, si chiede al Ministro di conoscere programmi ed eventuali azioni in essere per:

1. provvedere al più presto al recepimento nell’ordinamento italiano delle succitate Direttiva 2005/33/CE e Direttiva 2012/33/CE per limitare il tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo;
2. verificare se i limiti per i carburanti ad uso marittimo prescritti nella *navigazione interna* debbano, ex lege, essere applicati anche alla navigazione nei canali lagunari (tenore di zolfo non superiore allo 0,1% in massa);
3. verificare la possibilità di istituire, con accordi internazionali, nel Golfo di Venezia o nell’Adriatico, misure speciali di contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dai combustibili marittimi, riservate ad aree di particolare tutela (ECA - *Emission Control Area*; ZPE *- zone di protezione ecologica*; ZEE - *zone economiche esclusive*).